

STATUTO
ASSOCIAZIONE “AMICI DEI MUSEI” DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- ART. 1 - E' costituita in Brindisi l'Associazione degli "Amici dei Musei" della Provincia di Brindisi, che aderisce alla Federazione Italiana degli Amici dei Musei (F.I.D.A.M.). La durata dell'Associazione è indeterminata.
- ART. 2 - L'Associazione "Amici dei Musei" è liberamente costituita come organizzazione di volontariato, non persegue fini di lucro ed ha contenuti e struttura democratici.
- ART. 3 - L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
- a) promuovere ogni attività intesa a diffondere la conoscenza dell'arte, dell'archeologia, della storia e della cultura in ogni sua espressione;
 - b) promuovere attività formative rivolte agli studenti (laboratori, corsi, ecc.) e l'aggiornamento del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado;
 - c) organizzare conferenze nel campo dei beni culturali ed ambientali;
 - d) stabilire scambi culturali con Enti e studiosi italiani e stranieri;
 - e) istituire borse di studio per ricercatori e studenti sui temi di interesse specifici dell'Associazione;
 - f) promuovere visite a musei, monumenti, rassegne d'arte, ecc;
 - g) promuovere attività volte alla valorizzazione del turismo culturale locale;
 - h) divulgare e valorizzare beni culturali ed ambientali con particolare riferimento a quelli che insistono nel territorio della provincia di Brindisi;
 - i) promuovere collaborazioni con Enti locali e Musei pubblici e privati.
- ART. 4 - L'anno amministrativo dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- ART. 5 - I soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono in:
- a) Fondatori;
 - b) onorari;
 - c) ordinari;
 - d) sostenitori;
 - e) benemeriti;
 - f) Sezione giovani (fino a 25 anni).

La qualifica di socio **fondatore** risulta dall'elenco generale dei soci.

Sono soci **onorari** coloro che per attività di studio o professionale si siano particolarmente distinti in ambito culturale e possono conferire particolare lustro all'Associazione.

Sono soci **sostenitori** coloro che versano anno per anno una somma pari ad un minimo di cinque quote annuali ordinarie.

Sono soci **benemeriti** quelli che, con elargizioni cospicue, contribuiscono al potenziamento dell'Associazione e delle attività ad essa correlate.

I soci onorari e benemeriti sono eletti dal Consiglio direttivo e sono dispensati dal pagamento delle quote associative.

Sono soci della **sezione giovani** i soci ordinari di età inferiore a venticinque anni che ne fanno espressa richiesta.

Si diventa socio sostenitore ed ordinario su propria domanda presentata entro il 31 dicembre e accolta dal Consiglio direttivo in base alla disponibilità, all'impegno di

collaborazione ed agli interessi specifici nei confronti dei Beni culturali. Il giudizio del Consiglio direttivo è inappellabile e insindacabile.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio stesso.

ART. 6 - L'iscrizione vale per l'anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dal socio atto formale di dimissioni entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Si decade dalla qualità di soci per morosità o indegnità, pronunciata dal Consiglio direttivo, inappellabilmente.

ART. 7 - I soci di ogni categoria hanno diritto a:

- a) partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c) svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- d) recedere dall'organizzazione.

I soci sono tenuti a:

- a) frequentare le attività;
- b) rispettare le norme statutarie;
- c) pagare le quote sociali e i contributi fissati dall'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART. 8 - Sono organi sociali della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 9 - L'Assemblea è formata dalla riunione dei soci, a qualunque categoria essi appartengano. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 10 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente e presieduta dallo stesso, si riunisce almeno una volta l'anno nel mese di febbraio, per proporre l'approvazione della relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, del bilancio preventivo e consuntivo e delle iniziative in programma per l'anno successivo.

ART. 11 - Le Assemblee straordinarie sono convocate, per iniziativa del Presidente, o su richiesta di un numero di soci non inferiore a un terzo degli iscritti. Alle discussioni e alle decisioni dell'Assemblea straordinaria sono sottoposti i problemi concernenti gli scopi e la vita dell'Associazione, nonché le modifiche dello Statuto che possono essere presentate da uno degli organi o da almeno 1/3 (un terzo) della compagine degli associati.

ART. 12 - Le riunioni delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, saranno indette mediante comunicazione scritta con anticipo di dieci giorni sulla data stabilita. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione. In mancanza del numero legale, l'Assemblea si intende riconvocata un'ora dopo dalla prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo il disposto del successivo art. 13.

Nelle Assemblee ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di due iscritti.

Le assemblee straordinarie indette dai soci devono essere convocate dal Presidente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro

trenta giorni dalla convocazione.

ART. 13 - Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione è sufficiente la presenza della metà più uno dei soci, in sede ordinaria, e dei 2/3 (due terzi) in sede straordinaria. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per le modifiche dello Statuto si richiede l'approvazione dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti di persona o per delega. Per ogni riunione dell'Assemblea sarà redatto apposito verbale.

ART. 14 - L'Assemblea nomina ogni tre anni il Presidente e da tre a sette Consiglieri che insieme comporranno il Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 15 - L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori che si compone di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori controllano la correttezza della gestione tenendo conto delle norme di legge e dell'atto costitutivo; redigono una relazione annuale da presentare agli associati in occasione della approvazione del Bilancio.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da tre a sette membri. Il Consiglio può avvalersi, secondo le esigenze dell'Associazione, della consulenza di esperti anche non soci.

Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti: in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- c) determinare il programma di attività in base alle linee ed indirizzo dell'assemblea, promuovendone e coordinandone le attività ed autorizzandone la spesa;
- d) eleggere nel proprio ambito il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- e) decidere circa l'accoglimento delle domande dei nuovi soci;
- f) nominare un Presidente Onorario;
- g) avvalersi di collaboratori esterni e/o volontari;
- h) stabilire le quote ordinarie annue per ciascuna categoria di soci, quella di iscrizione ed eventuali contributi straordinari.

ART. 17 - Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti morali e giuridici;
- b) convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
- c) appresta l'Ordine del giorno del Consiglio e delle Assemblee;
- d) dell'uno e delle altre presiede le sedute.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Al Presidente spetta la firma sociale.

Il Presidente può delegare in via permanente e provvisoria alcune delle sue funzioni al

Vice-Presidente che lo sostituirà in caso di impedimento o di assenza.

ART. 18 - Il Segretario ha la responsabilità organizzativa delle attività sociali, coadiuva il Presidente ed ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei soci;
- c) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- d) redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo dei quali è responsabile;
- e) definire mansioni e incarichi degli eventuali collaboratori esterni e/o volontari dell'Associazione di cui è responsabile.

Il Segretario può essere coadiuvato nelle sue mansioni da un consigliere a sua scelta.

ART. 19 - Il Tesoriere ha il compito di

- a. provvedere alla riscossione delle entrate, alla loro custodia ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio e/o del Presidente, secondo le previsioni di bilancio;
- b. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea ed al Consiglio;
- c. provvedere alla tenuta dei Registri e della contabilità dell'amministrazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori;
- d. accendere anche a firma singola conti correnti presso Istituti di Credito o Uffici Postali ed emettere assegni sull'avere creditorio.

ART. 20 - Il Presidente onorario ha il diritto di:

- a. partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;

ART. 21 - L'Associazione trae i suoi proventi dalle quote dei soci, dalle elargizioni, dalle donazioni, dalle offerte in lasciti, da qualsiasi altra attribuzione a suo vantaggio, dalle contribuzioni di Enti e/o Istituti pubblici e privati nonché dalla partecipazione ad eventuali bandi regionali, nazionali e comunitari. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere.

ART. 22 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

ART. 23 - La proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'esame ed alla decisione dell'Assemblea. Per la validità della deliberazione di questa è necessaria la presenza in seduta di almeno due terzi dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione tutte le attività saranno devolute a vantaggio di altre associazioni di volontariato aventi finalità statutarie similari.

ART. 24 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.